

**"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO:  
DIRETTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO  
COMPETENTE ACUSTICA AMBIENTALE"**

**Delibera di Giunta Regionale n. 1203/2002 del 8/07/02**

Prot. n. (AMB/02/17190)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che ha istituito all'art. 2, comma 6, la figura del tecnico competente in acustica definendone i requisiti, ai commi 7 e 8, ai fini del relativo riconoscimento da parte delle Regioni;
- il DPCM 31 marzo 1998, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6,7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- l'art. 124 della L.R. n.3, recante "Riforma del sistema regionale e locale" con cui la Regione Emilia-Romagna ha delegato alle Province le funzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della L.447/95;

Considerato:

- che il quadro normativo statale individua i requisiti necessari al riconoscimento della figura del tecnico competente in acustica in due anni di attività nel campo dell'acustica ambientale per i laureati e di quattro anni per i diplomati;
- che l'art. 2, comma 4 del DPCM 31 marzo 1998 individua solo in via indicativa le prestazioni da svolgersi nel campo dell'acustica ambientale nelle seguenti:
  1. Misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
  2. Proposte di zonizzazione acustica;
  3. Redazioni di piani di risanamento.
- che le altre attività in campo acustico non rientranti nell'acustica ambientale hanno comunque valenza integrativa ai fini della maturazione del periodo richiesto per il conseguimento del requisito;
- che la non occasionalità dell'attività svolta è da valutarsi tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno;

Rilevato che attualmente la possibilità di acquisire i requisiti necessari per il riconoscimento sono perlopiù costituite dall'esercizio dell'attività presso figure già riconosciute che possono certificarne lo svolgimento della medesima per il periodo stabilito dalla norma;

Rilevato inoltre che la norma così concepita non tiene conto di alcuni aspetti dell'acustica fondamentali per affrontare con competenza problemi nel campo dell'acustica ambientale con particolare riferimento al settore della fonometria e della progettazione indirizzate alla bonifica degli ambienti di lavoro;

Considerata inoltre la reale difficoltà del mercato di offrire con frequenza e con continuità (2 o 4 anni) prestazioni in acustica ambientale;

Ritenuto di dover fornire alle Province un criterio unitario rispetto alla valutazione della non occasionalità dell'attività svolta, che, come anticipato, si deve fondare sulla durata e rilevanza dell'attività svolta;

Valutato che possa considerarsi congruo per maturare il requisito di un anno di svolgimento di attività non occasionale nel campo dell'acustica l'effettuazione di prestazioni per un numero di 40 ore;

Valutato inoltre:

che le competenze necessarie all'esercizio dell'attività professionale possono essere acquisite anche attraverso attività formative, quali corsi universitari di perfezionamento per laureati e corsi di formazione post diploma di elevato livello tecnico-scientifico, già organizzati da Università o da strutture pubbliche o private accreditate ai sensi dell'art. 205 della L.R. n. 3/99;

che allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale per il riconoscimento della figura di tecnico competente possa essere equiparata la frequenza ed il superamento con profitto di corsi universitari di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post diploma per "Tecnici acustici", nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica, sia negli ambienti di vita, sia negli ambienti di lavoro, sia in edilizia;

Dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01, nonché della delibera n. 2774/2001:

dal Responsabile del Servizio "Risanamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico" Dott. Sergio Garagnani in merito alla regolarità tecnica della presente delibera;

dal Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa Dott.ssa Leopolda Boschetti in merito alla legittimità del presente atto;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

### D e l i b e r a

Per le ragioni espresse in premessa, da considerarsi qui integralmente richiamate, di fornire alle Province indicazioni e criteri per la valutazione della attività svolta nel campo della acustica ambientale ai fini del rilascio dell'attestato di riconoscimento di tecnico competente in acustica determinando:

- a. la congruità, ai fini della maturazione del requisito dello svolgimento per un anno di attività non occasionale nel campo dell'acustica, l'effettuazione di prestazioni per un numero di 40 ore;
- b. l'equiparazione allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale della frequenza e superamento con profitto di corsi universitari di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post diploma per "Tecnici acustici", nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica, sia negli ambienti di vita, sia negli ambienti di lavoro, sia in edilizia;
- c. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali delegate al rilascio dell'attestato di tecnico competente;
- d. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.